Istituto Europeo per le Politiche della Montagna

European Highlands Institute
Sede Legale: Comune di Roana
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019
c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 02 Data 15.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila ventuno (2021) addì quindici (15) del mese di giugno, presso il Palazzo Municipale del Comune di Roana, sede amministrativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti:

AZZOLINI Cesare	Rappresentante di Roana	Presidente	PRESENTE
RIGONI Diego	Rappresentante di Asiago	Vicepresidente	PRESENTE
ORO Bruno	Rappresentante di Foza	Membro	ASSENTE

Partecipa alla seduta Il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: CAVA BÌSELE. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO – DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.

PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Presidente premette che con deliberazione n° 9 dell'11.11.2015 si era deliberato di indire una nuova gara ad evidenza pubblica per la coltivazione della Cava Bìsele e di autorizzare il Direttore ad espletare ogni atto inerente e conseguente con propria determinazione. Con determina n° 42/2015 veniva approvato il bando e con la n° 43/2015 veniva impegnata la spesa.

Entro i termini previsti era pervenuta una sola offerta e precisamente quella della ditta Gelmini Costruzioni srl di Conco.

In data 29 dicembre 2015, la commissione di gara composta dal Direttore, dalla rag.ra Magnabosco Cristina e dal Presidente del C. di A., allora in carica Dott.ssa Marisa Zotti, aveva ritenuto opportuno non procedere all'apertura della busta poiché i sindaci di Roana, Lusiana, Foza, Rotzo e Gallio avevano inoltrato a mezzo Pec i rispettivi inviti a sospendere la gara in attesa della riunione dell'Assemblea.

Nel corso dell'adunanza tenutasi in data 11 gennaio 2016, nel corso dell'Assemblea è emersa la richiesta al C. di A. di revocare la gara, poiché l'apertura della cava appariva in contrasto con la mutata valutazione dell'interesse generale, che era divenuto quello di valorizzare la coltivazione biologica e promuovere l'uso a fini agro alimentari dell'intera area concessa in affitto alla società Agricola Bìsele.

Allo scopo era stato chiesto anche un parere dello Studio Legale Meneguzzo di Malo, il quale in data 5 maggio 2016, aveva attestato la legittimità del procedimento di gara concludendo che l'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, in seguito ad una valutazione discrezionale che compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, ex art. 13 dello Statuto, poteva scegliere se:

- Continuare l'iter della gara pubblica attualmente sospeso, aprendo l'offerta economica pervenuta ed, eventualmente, aggiudicando la gara alla ditta Gelmini Costruzioni S.r.l.;
- Disporre la revoca, ex art. 21 quinques della L. n. 241/1990, della procedura di gara motivando, in modo adeguato, le nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario non valutate ab origine.

Successivamente la ditta GELMINI COSTRUZIONI srl (C.F.03511240248), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Cacciari e Michele Ottani ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto contro il Consorzio, per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio sulla diffida inviata dalla ditta Gelmini Costruzioni S.r.l. in data 20.02.2020, nonché per il risarcimento del danno.

Di conseguenza, il C. di A. con propria deliberazione n° 1 del 14/01/2021 ha affidato agli avvocati Matteo Corbo, Claudio Piacentini, Giovanni Caputi ed Elena Mitzman dello Studio Saspi – Fieldfisher l'incarico difensivo nell'interesse del Consorzio, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo Ente avverso il ricorso proposto.

In data 10 giugno 2021 è pervenuta una nota dei suddetti Avvocati, il cui testo è sotto riportato, con la quale si rileva che "in un pubblico incanto disciplinato dal R.D. n. 827/1924, ove non siano presentate almeno due offerte, e ove la lex specialis non abbia stabilito diversamente, troverà applicazione quanto dettato dall'art. 69 della medesima legge, in base al quale la gara è da dichiararsi deserta.

Pertanto, risulta necessario riavviare la procedura di gara a suo tempo sospesa, dando mandato alla Commissione e al Direttore affinché compiano ogni valutazione necessaria in merito alla necessità di dichiarare deserta la gara per la coltivazione della Cava Bìsele ai sensi dell'art. 69, comma 1 del R.D. n. 827/1924.

A tal fine, anche tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla nomina della Commissione di gara, seppure si intende procedere alla convocazione della stessa nella sua composizione originaria, si ritiene opportuno prevedere sin d'ora che, in caso di indisponibilità di uno dei commissari, lo stesso sarà sostituito dal Presidente del C.d.A. dott. Azzolini, che presta in questa sede la sua disponibilità.

Tutto ciò premesso, il Presidente

PROPONE

- **Di riavviare** la procedura di gara a suo tempo sospesa;
- **Di convocare** la Commissione di Gara per il giorno sabato 19/06/2021;
- **Di dare mandato alla Commissione e al Direttore** di compiere ogni necessaria valutazione in merito alla necessità di dichiarare la gara per la coltivazione della Cava denominata Bìsele deserta ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;
- **Di indicare** il Presidente del C.d.A. Dott. Cesare Azzolini quale membro sostitutivo e supplente della Commissione di gara in caso di indisponibilità di uno dei suoi membri.

Il Proponente
f.to dott. Cesare Azzolini

Nota degli avvocati:

Venezia, 10giugno 2021

Oggetto: R.G. n. 1316/2020 /Gelmini Costruzioni S.r.l. c. IEPM – Campo di applicabilità dell'art. 69 R.D. 827/1924.

Egregio Presidente,

facciamo seguito agli ultimi aggiornamenti relativi alla procedura di affidamento della Cava Bìsele, oggetto del ricorso di Gelmini Costruzioni S.r.l. avanti al TAR Veneto,R.G. n. 1316/2020, in relazione al quale siamo incaricati come difensori.

In particolare confermiamo che le procedure di affidamento disciplinate dal R.D. 23.05.1924 n. 827 (si ricordi che la procedura in oggetto si svolge ai sensi dell'art. 73, lett. c),come da richiamo espresso contenuto nel Bando di gara) sono soggette a quanto stabilito dall'art. 69 di tale normativa,

ai sensi del quale l'asta "*è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta"*.

Da ciò consegue che, nel caso in cui l'avviso d'asta non abbia previsto diversamente, è dichiarata deserta l'asta ove non siano presentate almeno due offerte.

Sul punto, la giurisprudenza conferma che l'art. 69 del R.D. n. 827/1924*"**costituisce espressione di un principio generale delle procedure di evidenza pubblica** ed è stato dettato per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente attraverso un effettivo confronto concorrenziale delle offerte, possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara"*(Cons. Stato, Sez. VI, sent. 6.05.2008, n. 2016).

Infatti, solo ove l'Amministrazione abbia previsto diversamente nella *lex specialis* (ad esempio prevedendo che "*si riserva la facoltà di non aggiudicare in presenza di una sola offerta*"), allora l'amministrazione, in presenza di una sola offerta, non avrà un obbligo di non aggiudicare la gara, ma potrà decidere discrezionalmente; infatti, "*in linea di principio, il contratto deve essere aggiudicato sulla base del raffronto di più offerte, secondo il principio già fissato dall'art. 69 del R.D. n. 827 del 1924, per cui le disposizioni che derogano a tale principio costituiscono norme eccezionali di stretta interpretazione*" (Cons. Stato, Sez. V, sent. 21.11.2014, n. 5761).

Al contrario, ove l'avviso d'asta non preveda tale possibilità, la giurisprudenza ha confermato la legittimità (e la doverosità) del provvedimento di esclusione motivato in base al citato art. 69; ciò in quanto "*l'art. 69 del R.D. 827/1924, di cui la stazione appaltante ha fatto legittimamente applicazione, è da considerarsi espressione di un principio generale*", con la conseguenza che "*in ragione della omessa indicazione nella* lex specialis *di tale possibilità [vale a dire, la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta], la procedura di gara doveva essere dichiarata deserta*" (TAR Campania, Napoli, Sez. V, sent. 19.08.2019, n. 4371).

Sul punto anche l'ANAC ha confermato che la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida,"*purché abbia inserito detta previsione nel bando di gara"*; al contrario,"*nel caso difetti nel bando l'espressa previsione dell'aggiudicabilità anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'amministrazione ha **l'obbligo e non la facoltà** di dichiarare deserta la gara"* (Deliberazione ANAC del 26.07.2001,n. 17).

Se ne desume pertanto che, in un pubblico incanto disciplinato dal R.D. n. 827/1924, ove non siano presentate almeno due offerte, e ove la *lex specialis* non abbia stabilito diversamente,troverà applicazione la regola stabilita dall'art. 69 citato, in base al quale la gara è dichiarata deserta.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Avv. Matteo Corbo Avv. Elena Mitzman

Il Consiglio di Amministrazione

UDITA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal Direttore Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO l'intervento dei presenti;

VISTO il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto consortile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- **Di riavviare** la procedura di gara a suo tempo sospesa;
- **Di convocare** la Commissione di Gara per il giorno Sabato 19/06/2021;
- **Di dare mandato alla Commissione e al Direttore** di compiere ogni necessaria valutazione in merito alla necessità di dichiarare la gara per la coltivazione della Cava denominata Bìsele deserta ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;
- **Di indicare** il Presidente del C.d.A. Dott. Cesare Azzolini quale membro sostitutivo e supplente della Commissione di gara in caso di indisponibilità di uno dei suoi membri.

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000:

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione,ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.

Roana, li 15.06.2021

Il Direttore

f.to dott. Massimiliano Schivo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
f.to dott. Cesare Azzolini	f.to dott. Massimiliano Schivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi

Roana, li 15.06.2021

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

- ☐ PUBBLICAZIONE
- ☐ Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
- ☐ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
- ☐ ESECUTIVITA'
- ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
- ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

f.to IL DIRETTORE